

PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

La presente documentazione contrattuale, composta dalle seguenti parti:

- Scheda Sintetica:
 - Informazioni Generali;
 - Informazioni Specifiche;
- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
 - Clausola di rivalutazione;
 - Regolamento della Gestione interna separata "ARMONIUM";
- Glossario;
- Informazioni sul trattamento dei dati personali;
- Proposta-Certificato;

deve essere consegnata all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

SOMMARIO

1. SCHEDA SINTETICA:	pag. 3
1.1 INFORMAZIONI GENERALI	pag. 3
1.2 INFORMAZIONI SPECIFICHE	pag. 6
2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag. 10
2.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 19
2.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "ARMONIUM"	pag. 21
3. GLOSSARIO	pag. 22
4. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 25
5. PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	pag. 27

1. SCHEDA SINTETICA

LAVORO & RISPARMIO – TARIFFA 93TR-93TU

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

1.1 SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI GENERALI

La parte “Informazioni Generali”, da consegnare all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull’offerta.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO			
IMPRESA DI ASSICURAZIONE	Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., Impresa di Assicurazione di nazionalità Italiana, appartenente al Gruppo Aviva Plc.	CONTRATTO	Prodotto finanziario di capitalizzazione: LAVORO & RISPARMIO
ATTIVITÀ FINANZIARIE SOTTOSTANTI	L’investitore-Contraente ha la possibilità di investire i Premi Unici Ricorrenti e gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi nella Gestione Interna Separata abbinata al presente Contratto. La Gestione Interna Separata collegata al presente Contratto è: “ARMONIUM”. La gestione investe principalmente in titoli obbligazionari governativi area Euro, e in misura contenuta in titoli obbligazionari corporate di primari istituti emittenti ad elevato standing creditizio. Gli investimenti in quote di OICR hanno un peso residuale, è inoltre prevista la possibilità di investire in azioni quotate e in strumenti finanziari derivati per finalità di copertura.		
PROPOSTE D’INVESTIMENTO FINANZIARIO	Il Contratto prevede il versamento da parte dell’Investitore-Contraente di un Piano programmato di Premi Unici Ricorrenti per ciascun dipendente inserito in Collettiva per ogni anno di durata. È facoltà dell’Investitore-Contraente effettuare il versamento di Premi Unici Aggiuntivi. Non è previsto un importo minimo da versare per i premi unici ricorrenti ed i versamenti aggiuntivi. Il Contratto è collegato alla seguente Proposta d’Investimento finanziario: – Gestione Interna Separata: “ARMONIUM”. <i>Le caratteristiche della Proposta d’investimento finanziaria sono illustrate nella scheda delle “Informazioni Specifiche”, riportata in calce alla presente Scheda Sintetica.</i>		
FINALITÀ	Il Contratto appartiene alla tipologia di assicurazioni di tipo Capitalizzazione e consente, mediante il versamento di un piano programmato di Premi Unici Ricorrenti integrabile con il versamento di Premi Unici Aggiuntivi facoltativi, di costituire un capitale rivalutabile annualmente in funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Interna Separata cui il Contratto è collegato. L’operazione di capitalizzazione opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (che assume la figura di Investitore-Contraente) stipula con l’Impresa di Assicurazione per i propri dipendenti, ciascuno dei quali all’interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.		
OPZIONI CONTRATTUALI	Per i dipendenti che dovessero rimanere in Collettiva oltre la data prevista, il Capitale maturato a Scadenza verrà posto in differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro.		

DURATA	<p>La Convenzione ha una Durata fissata in 10 anni; alla sua Scadenza verrà tacitamente rinnovata per periodi di ugual Durata.</p> <p>La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazioni d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Convenzione del dipendente riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente (convenzionalmente fissata al compimento di 65 anni per i maschi e di 60 anni per le femmine); la Durata non potrà comunque essere inferiore a 5 anni.</p>
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE	
INFORMAZIONI SULLE MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	<p>La sottoscrizione del Contratto può essere effettuata presso i Soggetti Incaricati del collocamento.</p> <p>La sottoscrizione avviene esclusivamente mediante l'apposita Proposta-Certificato.</p> <p>Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-Contraente ha sottoscritto la Convenzione con l'Impresa di Assicurazione e la Proposta di Assicurazione ed ha versato il primo Premio Unico Ricorrente (Data di Conclusione).</p> <p>La conclusione del Contratto è subordinata all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina antiriciclaggio.</p> <p>Le prestazioni decorrono dalle ore 24 della data riportata per le singole Posizioni Individuali nell'Appendice al Contratto (Data di Decorrenza).</p> <p><i>Si rinvia all'Art. 5 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli circa le modalità di sottoscrizione.</i></p>
SWITCH E VERSAMENTI SUCCESSIVI	<p>Il Contratto è collegato ad una sola Proposta d'Investimento Finanziario e pertanto non è possibile effettuare switch.</p>
RIMBORSO DEL CAPITALE PER QUIESCENZA (Rimborso a scadenza)	<p>Per ogni posizione individuale, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà il Capitale maturato derivante dalla rivalutazione annua del Capitale Investito, ottenuta in funzione del rendimento della Gestione Interna Separata cui il Contratto è collegato.</p>
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO	<p>Per ogni posizione individuale, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi altra causa, l'Impresa di Assicurazione corrisponderà un importo pari alla Riserva Matematica accantonata a tale data, così come meglio specificato all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO".</p>
RIMBORSO DEL CAPITALE PRIMA DELLA SCADENZA PER RISCATTO O PER ANTICIPAZIONE E RIDUZIONE	<p>Trascorso almeno un anno dalla Decorrenza di una posizione individuale o dalla Decorrenza del Contratto è facoltà dell'Investitore-Contraente di richiedere, rispettivamente, la risoluzione della posizione stessa o dell'intero Contratto e la conseguente corresponsione del valore di riscatto maturato. Il valore di riscatto è pari al Capitale maturato alla data di richiesta del riscatto stesso.</p> <p>Nel caso in cui vengano riscattate tutte le posizioni individuali, il Contratto si risolve definitivamente.</p> <p>Nel caso di anticipazione di una parte del Trattamento di Fine Rapporto, concessa dall'Investitore-Contraente in base a quanto stabilito dall'art. 2120 del Codice Civile ad un dipendente inserito in Collettiva, l'Impresa di Assicurazione liquida su richiesta dell'Investitore-Contraente stesso, un riscatto parziale della posizione individuale.</p> <p>Non è prevista la riduzione del Contratto.</p> <p><i>Si rinvia all'Art. 13 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto.</i></p>

REVOCA DELLA PROPOSTA	Il presente Contratto non prevede la facoltà di revoca in quanto la sottoscrizione della Proposta-Certificato e la conclusione del Contratto coincidono.
DIRITTO DI RECESSO	L'investitore-contraente può recedere dal Contratto rivolgendosi direttamente al Soggetto Incaricato oppure mediante lettera raccomandata A.R. inviata all'Impresa di Assicurazione entro trenta giorni dalla conclusione del contratto stesso. <i>Si rinvia all'Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli circa le modalità di recesso.</i>
ULTERIORE INFORMATIVA DISPONIBILE	L'Impresa di Assicurazione mette a disposizione degli Investitori-Contraenti sul sito internet www.avivaitalia.it il rendiconto periodico ed il prospetto periodico della composizione, nonché il regolamento della Gestione Interna Separata, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo. Inoltre, sempre sul sito www.avivaitalia.it , è disponibile un'Area Clienti che offre la possibilità al Contraente di controllare la propria posizione relativa al presente Contratto. Per accedervi basta selezionare l'apposito link presente in homepage e, dopo essersi registrato, il Contraente riceverà, all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, la necessaria password di accesso. Tramite l'Area Clienti il Contraente può consultare ad esempio le Condizioni Contrattuali, l'ultima prestazione rivalutata, il valore di riscatto, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze. L'Impresa di Assicurazione si impegna a comunicare tempestivamente all'Investitore-Contraente le variazioni delle informazioni contenute nella presente documentazione contrattuale, concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali il regime dei costi e le modalità di rivalutazione del capitale.
LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 209 del 7 settembre 2005), al Contratto si applica la legge italiana.
REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO	Il Contratto è redatto in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta all'Impresa di Assicurazione proporre quella da utilizzare.
RECLAMI	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione: Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - SERVIZIO RECLAMI Via A. Scarsellini, 14 - 20161 Milano Telefax 02 2775 245 - reclami_vita@avivaitalia.it Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi: – per questioni inerenti al Contratto: IVASS - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA - FAX 06.42133.353/745 - Numero verde 800-486661; – per questioni attinenti alla trasparenza informativa: CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1; corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione. <i>Ulteriori informazioni relative all'inoltro di eventuali reclami sono riportati all'Art. 24 delle Condizioni di Assicurazione.</i>
Avvertenza: La scheda Sintetica deve essere consegnata all'Investitore-Contraente unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.	
Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2014	

1.2 SCHEDA SINTETICA INFORMAZIONI SPECIFICHE

La parte “Informazioni Specifiche”, da consegnare all’Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche della Gestione Interna Separata.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’INVESTIMENTO FINANZIARIO	
NOME	Il nome della proposta di investimento finanziario è: ARMONIUM
GESTORE	Il gestore della Gestione Interna Separata è l’Impresa di Assicurazione.
ALTRE INFORMAZIONI	<ul style="list-style-type: none">• Codice: 004• Valuta: Euro.• Data inizio operatività: 1989• Finalità: Ottenimento di un rendimento lordo della gestione coerente con l’andamento dei tassi obbligazionari a medio termine dell’aera Euro.• Premi: per la descrizione della presente Proposta d’investimento finanziario è stato preso a riferimento un importo di Premio Unico Ricorrente pari ad Euro 1.500,00 su base annua, interamente investiti nella presente Proposta d’investimento ed una durata pagamento premi pari a 5 anni.
STRUTTURA E RISCHI DELL’INVESTIMENTO FINANZIARIO	
RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE	<p>Il Capitale investito viene rivalutato periodicamente in base al Rendimento consolidato; quest’ultimo varia in funzione del Rendimento rilevato della Gestione Interna Separata, del Tasso di rendimento trattenuto e del Tasso di rendimento minimo garantito.</p> <p>Il rendimento riconosciuto all’Investitore-Contraente viene consolidato.</p> <ul style="list-style-type: none">• Frequenza di rivelazione: la rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza annuale. L’impresa di Assicurazione determina il 1° Marzo di ciascun Anno il rendimento rilevato conseguito nel periodo intercorrente tra il 1° Gennaio e il 31° Dicembre precedenti.• Frequenza di consolidamento: il consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del Capitale vengono definitivamente acquisite dall’Investitore-Contraente, avviene con frequenza annuale: il 31 dicembre di ogni anno. <p>Il periodo di osservazione che viene preso a riferimento per determinare il Rendimento rilevato va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il periodo di rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata non dipende dalla data di decorrenza, e, quindi dalla data di rivalutazione periodica. Di conseguenza il Rendimento consolidato è indipendente dalla data di rivalutazione periodica del capitale.</p> <p>L’Investitore-Contraente acquisisce in via definitiva la rivalutazione periodica del capitale, anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.</p> <p>Il valore di riscatto è pari al Capitale maturato alla data della richiesta di riscatto.</p> <p>Il Rendimento consolidato da utilizzare per la rivalutazione pro-rata è quello applicabile al Capitale maturato.</p> <p>Il Rendimento consolidato, calcolato sul Capitale maturato e attribuito in via definitiva al Contratto, è pari al maggior valore tra:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il Rendimento retrocesso pari al Rendimento rilevato al netto del tasso di rendimento trattenuto dall’Impresa di Assicurazione pari all’1,00% (prelievo in punti percentuali assoluti);2. il Tasso di rendimento minimo garantito in vigore al momento della determinazione del Rendimento consolidato.

	<ul style="list-style-type: none"> • Tasso di Rendimento Minimo Garantito: 1,50% per i premi cinque anni successivi alla Data di Decorrenza. Trascorso tale termine l'Impresa di Assicurazione si riserva di variare detto tasso. In ogni caso, il nuovo Tasso di Rendimento Minimo Garantito non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso, infatti avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ogni versamento effettuato successivamente alla data di variazione. • Frequenza di determinazione: il confronto tra il rendimento retrocesso ed il tasso di rendimento minimo garantito avviene con frequenza annuale. <p>L'Impresa applica le proprie commissioni mediante prelievo sul rendimento della Gestione Interna Separata fatto salvo il Tasso di rendimento Minimo Garantito che rimane comunque garantito all'Investitore-Contrainte.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Misura di rivalutazione: il Capitale maturato rivalutato al 31 dicembre si ottiene aumentando del rendimento consolidato il Capitale maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti nel corso dell'ultimo anno di Durata del Contratto. <p>Avvertenza: Ogni rivalutazione periodica attribuita al Contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.</p>
<p>ORIZZONTE TEMPORALE D'INVESTIMENTO CONSIGLIATO</p>	<p>1 anno</p>
<p>POLITICA D'INVESTIMENTO</p>	<p>La gestione ARMONIUM ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.</p> <p>La gestione investe principalmente in titoli obbligazionari governativi area Euro e in misura contenuta in titoli obbligazionari corporate di primari istituti emittenti ad elevato standing creditizio.</p> <p>Gli investimenti in quote di OICR hanno un peso residuale.</p> <p>E' prevista la possibilità di investire in strumenti finanziari derivati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento come disposto dal Provvedimento IVASS 297/96.</p>
<p>CRITERI DI VALORIZZAZIONE DEGLI ATTIVI IN PORTAFOGLIO</p>	<p>Il Rendimento rilevato è quello conseguito dalla Gestione Interna Separata nel periodo 1 gennaio 31 dicembre di ogni anno, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della Gestione Interna Separata.</p> <p>Avvertenza: Le plusvalenze, le minusvalenze e gli altri flussi di cassa concorrono alla determinazione del rendimento della Gestione Interna Separata solo se effettivamente realizzati sulle attività che la compongono; le attività di nuova acquisizione sono valutate al prezzo di acquisto, mentre quelle già di proprietà dell'Impresa di Assicurazione sono valutate al prezzo di iscrizione nella Gestione Interna Separata.</p> <p>Avvertenza: Si evidenzia che, in considerazione delle caratteristiche della Gestione Interna Separata e del meccanismo di calcolo del relativo rendimento, la valorizzazione delle attività che compongono il portafoglio della Gestione Interna Separata non è riferita ai valori di mercato delle medesime e la volatilità dei relativi rendimenti non riflette quella calcolata sulla base del valore di mercato delle attività che la compongono.</p>

COSTI

TABELLA DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO

La seguente tabella illustra la scomposizione percentuale dell'investimento finanziario riferita sia al primo versamento sia ai versamenti successivi effettuati sull'orizzonte temporale d'investimento consigliato. Il premio versato in occasione di ogni versamento al netto delle spese di emissione previste dal Contratto rappresenta il capitale nominale; quest'ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi applicati in occasione di ogni versamento rappresenta il capitale investito.

		PREMIO INIZIALE	PREMI SUCCESSIVI
VOCI DI COSTO			
CONTESTUALI AL VERSAMENTO			
A	Costi di caricamento	5,00%	5,00%
B	Altri costi contestuali al versamento	0,00%	0,00%
C	Bonus e premi	0,00%	0,00%
D	Spese di emissione	0,00%	0,00%
SUCCESSIVE AL VERSAMENTO			
E	Costi di caricamento	0,00%	0,00%
F	Commissione di gestione	1,00%	1,00%
G	Altri costi successivi al versamento	0,00%	0,00%
H	Bonus e premi	0,00%	0,00%
COMPONENTI DELL'INVESTIMENTO FINANZIARIO			
I	Premio Versato	100%	100%
M=I-D	Capitale Nominale	100%	100%
N=M-(A+B-C)	Capitale Investito	95%	95%

Avvertenza: La tabella dell'investimento finanziario rappresenta un'esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un'illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia all'Art. 9 "Costi" delle Condizioni di Assicurazione.

DESCRIZIONE DEI COSTI

Costi a carico dell'Investitore-Contrahente

- Spese di emissione e costi di caricamento: l'Impresa di Assicurazione trattiene per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto un caricamento, dall'importo dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi corrisposti dall'Investitore-Contrahente, pari al 5% del premio stesso.
- Costi di riscatto: non è prevista alcuna penalità in caso di riscatto.

Costi addebitati alla Gestione Interna Separata

- Tasso di rendimento trattenuto: 1,00%.
- Altri costi: l'Impresa di Assicurazione preleva dei costi direttamente dai proventi della Gestione Interna Separata per i bolli relativi alla negoziazione di titoli e per la revisione annuale da parte della Società di Revisione. Tali costi hanno una bassa incidenza sul rendimento della Gestione Interna Separata. A titolo esemplificativo, nel corso dell'ultimo anno, l'impatto sul rendimento di tali costi, è stato inferiore allo 0,003%.

Si rinvia all'Art. 9 e all'Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sui costi e sul regime fiscale.

DATI PERIODICI

RENDIMENTO STORICO

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione Interna Separata ARMONIUM® negli ultimi 5 anni, il Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione ed il corrispondente tasso di rendimento riconosciuto agli Investitori-Contraenti.

ANNO	RENDIMENTO REALIZZATO DALLA GESTIONE INTERNA	RENDIMENTO TRATTENUTO DALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE	RENDIMENTO RICONOSCIUTO AI CONTRAENTI
2009	4,00%	1,00%	3,00%
2010	4,01%	1,00%	3,01%
2011	4,03%	1,00%	3,03%
2012	3,64%	1,00%	2,64%
2013	4,00%	1,00%	3,00%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

RETROCESSIONE AI DISTRIBUTORI

Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dal Soggetto Incaricato, con riferimento alla spesa di emissione e costi di caricamento.

QUOTA-PARTE RETROCESSA AI DISTRIBUTORI
50%

INFORMAZIONI ULTERIORI

VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO

Il rendiconto annuale e il prospetto annuale della Gestione Interna Separata Valore sono pubblicati annualmente sui quotidiani "IL SOLE 24 ORE" e "ITALIA OGGI" e sul sito internet www.avivaitalia.it.

Avvertenza: La Scheda Sintetica deve essere consegnata all'Investitore-Contraente, unitamente alle Condizioni di Assicurazione, prima della sottoscrizione.

Data ultimo aggiornamento: 31 maggio 2014

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

L'Impresa di assicurazione Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità.

Il Rappresentante legale
Patrick Dixneuf



2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LAVORO & RISPARMIO - TARIFFA 93TR - 93TU

PREMESSA

Il presente Contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (il quale assume la figura di Investitore-contraente) stipula con l'Impresa di Assicurazione per i propri dipendenti, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

ART. 1 INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto è Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, compagnia del Gruppo Aviva che fa capo al Gruppo Inglese Aviva Plc.

Si riportano di seguito le principali informazioni sull'Impresa di Assicurazione:

- sede legale e direzione generale in Via A. Scarsellini, 14— 20161 Milano – Italia;
- numero di telefono: 02/27751;
- sito internet: www.avivaitalia.it;
- indirizzo di posta elettronica:
 - per informazioni di carattere generale: polizze_collettive@avivaitalia.it;
 - per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it.

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989).

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta di Assicurazione, dall'Appendice di Premio e dalle eventuali appendici al Contratto firmate dall'Impresa di Assicurazione stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 SOGGETTO INCARICATO

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A., la Società di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca Scpa al 49,99%.

Il prodotto viene distribuito da Agenzie indipendenti dal Gruppo Aviva.

Nella Gestione Interna Separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca.

In ogni caso l'Impresa di Assicurazione opera in modo da non recare pregiudizio all'Investitore-contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso il miglior risultato possibile.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è un Prodotto Finanziario di Capitalizzazione in forma Collettiva, le cui prestazioni garantite dall'Impresa di Assicurazione sono legate all'andamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM".

Per ogni posizione individuale l'Impresa di Assicurazione si impegna a corrispondere all'Investitore-contraente le seguenti prestazioni:

3.1 Prestazione per quiescenza

L'impresa di Assicurazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, si impegna a liquidare all'Investitore-contraente il Capitale maturato, determinato in base alle rivalutazioni periodiche, pari alla somma dei seguenti importi, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dal Contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua:

- capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno che precede la data di liquidazione, ulteriormente rivalutato per i mesi interi eventualmente trascorsi dal 31 dicembre al momento della richiesta di liquidazione;

- eventuali "quote" di capitale acquisite tramite Premi Unici Ricorrenti/Premi Unici aggiuntivi conferiti successivamente al 31 dicembre, ciascuna rivalutata prorata per i mesi interi trascorsi tra la data di pagamento del premio e quella di richiesta di liquidazione.

Il Rendimento consolidato da utilizzare per la rivalutazione prorata è quello applicabile al Capitale maturato. La determinazione del rendimento consolidato è descritta nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportata in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale maturato non può decrescere in quanto le rivalutazioni sono consolidate annualmente e acquisite in via definitiva dall'Investitore-contraente.

Il Capitale maturato per ogni posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di Premi Unici Ricorrenti e di eventuali premi Unici Aggiuntivi e si rivaluta nella misura e con le modalità indicate nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione, fino alla Scadenza indicata in Polizza. Il Capitale maturato non può decrescere in quanto le rivalutazioni sono consolidate annualmente e acquisite in via definitiva dall'Investitore-contraente.

3.2 Prestazione in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

L'impresa di Assicurazione, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi altra causa diversa dalla quiescenza, si impegna a liquidare all'Investitore-contraente il Capitale maturato pari al maggior valore tra:

- la Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'importo che si ottiene sommando i Premi versati - al netto di eventuali Premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFR in base al successivo Art. 14 - ciascuno capitalizzato secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza tra il rendimento attribuito e il 4%. Tale tasso annuo di capitalizzazione non può in ogni caso risultare negativo.

ART. 4 INVESTITORE-CONTRAENTE

Il datore di lavoro assume la figura giuridica di Investitore-contraente ed ha la facoltà di inserire in Collettiva tutto il personale dipendente in servizio al momento della stipulazione della Convenzione e quello di futura assunzione.

L'Investitore-contraente si impegna a comunicare all'Impresa di Assicurazione l'elenco dei Dipendenti da inserire in Appendice, specificando il premio previsto per ciascun Dipendente e la durata della Posizione Individuale.

ART. 5 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha sottoscritto la Convenzione con l'Impresa di Assicurazione e la Proposta di Assicurazione ed ha versato il primo Premio Unico Ricorrente (Data di Conclusione). La conclusione del Contratto e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall'art. 23 e 23 bis del D.Lgs. 231/2007, all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data riportata per le singole Posizioni Individuali nell'Appendice al Contratto (Data di Decorrenza).

L'Impresa di Assicurazione provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore con l'invio dell'Appendice di premio all'Investitore-contraente.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera l'Investitore-contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

L'Investitore-contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi al Soggetto Incaricato e/o inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano

L'Impresa di Assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa all'Investitore-contraente il premio da questi corrisposto. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La Convenzione ha una Durata fissata in anni 10. Alla Scadenza verrà tacitamente rinnovata ogni volta per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 3 mesi.

L'Investitore-contraente ha la facoltà di inserire in Collettiva tutti i dipendenti alla data di stipula della Convenzione e successivamente quelli di futura assunzione.

La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Collettiva del dipendente, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente stesso (convenzionalmente fissata all'età di 65 anni per i maschi e 60 anni per le femmine); comunque la Durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da Premi Unici successivi al primo avrà una Durata in progressiva diminuzione tale da comportare una unica data di Scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione, le prestazioni acquisite resteranno in vigore alle medesime condizioni fino alla loro Scadenza naturale.

Il presente Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti eventi:

- esercizio del diritto di Recesso;
- richiesta, da parte dell'Investitore-contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto dell'intero contratto;
- scadenza di tutte le posizioni individuali successivamente alla disdetta della Convenzione.

ART. 8 PREMI UNICI RICORRENTI E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di Premi Unici Ricorrenti da versare per ciascun dipendente inserito in Collettiva per ogni anno di durata. Il primo Premio Unico Ricorrente deve essere corrisposto alla Data di Conclusione del Contratto.

L'importo dei Premi Unici Ricorrenti da versare annualmente per ciascun dipendente viene fissato dall'Investitore-contraente e potrà essere modificato ad ogni ricorrenza di Polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni.

I Premi Unici Ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

L'Investitore-contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della Durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascun dipendente, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione. L'Investitore-contraente, nel caso in cui decida di effettuare Premi Unici Aggiuntivi, deve utilizzare l'apposito Modulo.

Non è previsto un importo minimo da versare per i Premi Unici Ricorrenti ed i Premi Unici Aggiuntivi.

Il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi viene effettuato con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione;
- bonifico bancario al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione o all'Impresa di Assicurazione.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi in contanti.

A seguito del pagamento di ogni Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, l'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente, entro sette giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, l'**Appendice di premio** che contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di Convenzione, che identifica definitivamente il Contratto;
- b) la data di incasso del premio e di decorrenza riferita alla posizione individuale di ciascun dipendente inserito in Collettiva;
- c) l'importo dei Premi Unici ricorrenti corrisposti;
- d) il Capitale Investito riferito a ciascun dipendente inserito in Collettiva alla Data di Decorrenza della posizione individuale.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-Contraente, entro sessanta giorni dalla data di determinazione del Rendimento rilevato, l'**Estratto conto annuale** della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti più eventuali Premi Unici Aggiuntivi) dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore del Capitale Maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei Premi Unici Aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento
- c) valore dei Riscatti Parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore del Capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato dal Contratto (Convenzione) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) relativamente alla Gestione Interna Separata "ARMONIUM":
 - Rendimento rilevato calcolato su base annua;
 - Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione;
 - Rendimento Consolidato annuo.

ART. 9 COSTI

CARICAMENTO PERCENTUALE

L'Impresa di Assicurazione trattiene per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto un caricamento, dall'importo dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi corrisposti dall'Investitore-contraente, pari al 5% del premio stesso.

TASSO DI RENDIMENTO TRATTENUTO

L'Impresa di Assicurazione trattiene dal Rendimento rilevato della Gestione Interna Separata un tasso espresso in misura percentuale pari all'1,00% annuo.

ART. 10 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO INIZIALE

Il Capitale investito iniziale nel presente Contratto, è pari all'importo del primo Premio Unico Ricorrente versato dall'Investitore-Contraente alla Data di Conclusione al netto del caricamento percentuale indicato all'Art. 9 "COSTI".

Il Capitale Investito nel corso del Contratto è costituito dalla somma del primo Premio Unico Ricorrente e delle "quote" di capitale acquisite con i successivi Premi Unici Ricorrenti e con gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi. Il Capitale Investito è eventualmente diminuito di eventuali riscatti parziali richiesti dall'Investitore-contraente nel corso della Durata del Contratto.

Per ogni posizione individuale, relativamente a ciascun versamento, l'Impresa di Assicurazione trattiene una parte del Premio per far fronte alle spese di caricamento definite al precedente Art. 9 "COSTI" che pertanto non concorre alla formazione del Capitale maturato.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE MATURATO

Il capitale maturato per ogni singola Posizione Individuale, rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dall'Investitore-contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua:

- a) il capitale maturato al 31 Dicembre dell'anno precedente, aumentato del rendimento consolidato;

b) le eventuali “quote” di capitale acquisite nel corso dell’anno, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell’anno in corso. Il rendimento consolidato in questo caso è quello applicabile al Capitale maturato di cui al punto a).

Il Rendimento consolidato varia in funzione del Rendimento rilevato della Gestione Interna Separata e del Tasso di rendimento trattenuto e del Tasso di rendimento minimo garantito.

Il Tasso di rendimento minimo garantito dall’Impresa di Assicurazione per il presente Contratto è pari all’1,50% per i primi cinque anni successivi alla Data di Decorrenza. Trascorsi 5 anni dalla Data di Decorrenza, l’Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare il Tasso minimo garantito – fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita - previa comunicazione scritta da inviare all’Investitore-contraente con un pre-avviso di almeno 60 giorni.

L’eventuale modifica non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso infatti avrà effetto solo sulle “quote” di capitale derivanti da ogni versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

L’Impresa di Assicurazione invierà alla Contraente una comunicazione dell’intervenuta variazione del Tasso di Rendimento Minimo Garantito, con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni già acquisite con i premi versati, ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente a tale variazione.

Il Consolidamento avviene con frequenza annuale, al 31 dicembre di ogni anno; a seguito del Consolidamento, l’Investitore-contraente acquisisce in via definitiva la rivalutazione periodica del capitale, anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza annuale; il periodo di osservazione che viene preso a riferimento per determinare il Rendimento rilevato è il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente.

L’Impresa di Assicurazione determina, il 1° marzo di ciascun anno, sia il Rendimento retrocesso della Gestione Interna Separata che il Rendimento consolidato.

La determinazione del rendimento consolidato è descritta nella “CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE”, riportata in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 12 INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

L’Investitore-contraente può interrompere il pagamento dei Premi in qualsiasi momento ed in tal caso le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati per le posizioni in vigore, rimarranno in essere e continueranno a godere delle rivalutazioni annuali.

L’Investitore-contraente può comunque riprendere il pagamento dei Premi scegliendo se versare o meno i Premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l’effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del Premio e da tale data i relativi Capitali acquisiti verranno rivalutati ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione di Polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio, l’Investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l’eventuale mancato invio di avvisi di Scadenza da parte dell’Impresa di Assicurazione.

ART. 13 RISCATTO

13.1 Riscatto volontario

L’Investitore-contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell’intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del Contratto.

Il valore di riscatto della singola posizione individuale è determinato sulla base del Capitale maturato risultante alla data della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto, che coincide con il Capitale maturato, è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno che precede la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato per i mesi interi eventualmente trascorsi dal 31 dicembre al momento della richiesta di riscatto;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite tramite Premi Unici Ricorrenti/Premi Unici aggiuntivi conferiti successivamente al 31 dicembre, ciascuna rivalutata prorata per i mesi interi trascorsi tra la data di pagamento del premio e quella di richiesta di riscatto.

Il Rendimento consolidato da utilizzare per la rivalutazione prorata è quello applicabile al Capitale maturato.

In caso di riscatto dell'intero contratto il valore di riscatto è pari alla somma del capitale maturato per ogni singola posizione individuale come descritto precedentemente. In questo caso il Contratto si risolve definitivamente.

13.2 Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni del TFR

Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine rapporto, concessa dall'Investitore-contraente, in base a quanto stabilito dall'art. 2120 C.C., ad un dipendente inserito in Collettiva, l'Impresa di Assicurazione liquida, su richiesta dell'Investitore-contraente stesso, un Capitale maturato a titolo di riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari per ogni Premio versato al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato considerando i Premi versati in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal Premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione relativa a ciascun Premio che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino a raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in Polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dall'Investitore-contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

ART. 14 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 15 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

Per i dipendenti che dovessero rimanere in Collettiva oltre la data prevista, il Capitale maturato a Scadenza verrà posto in differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di Durata originaria e con facoltà per l'Investitore-contraente di versare ulteriori Premi in tale periodo.

ART. 16 BENEFICIARI

Beneficiario delle somme garantite è il soggetto individuato in convenzione.

Non è consentito designare quale Beneficiario il Soggetto Incaricato.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Per tutti i pagamenti dell'Impresa di Assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, Via A. Scarsellini, 14— 20161 Milano -;
- inviate direttamente ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, Via A. Scarsellini, 14— 20161 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

– la data in cui l'Investitore-contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

– in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di Assicurazione, la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE PER QUALSIASI CAUSA:

– l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN;

– copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell'Investitore-contraente;

– l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione copia di almeno uno dei seguenti documenti:

- **lettera di dimissioni o licenziamento del Dipendente;**
- **libretto di lavoro;**
- **modulo C/CRL inviato al centro per l'impiego.**

IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO:

– **Certificato di Morte del Dipendente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**

– l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PARZIALE CONNESSE AD ANTICIPAZIONI DEL TFR DA PARTE DEL DIPENDENTE:

– l'Investitore-contraente dovrà fornire la documentazione necessaria a comprovare il diritto del Dipendente di richiedere l'anticipazione e compilare il Modulo di richiesta di liquidazione; in tal caso la dichiarazione sottoscritta verrà direttamente autenticata dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione della dichiarazione, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione insieme alla richiesta di anticipazione anche la seguente documentazione:

- **copia di un valido documento di identità del Dipendente;**
- **copia del codice fiscale del Dipendente;**
- **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI PRESTAZIONE PER QUIESCENZA:

– l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta liquidazione e le dichiarazioni saranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO VOLONTARIO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE:

- l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

Qualora siano riscontrate irregolarità o carenze nella documentazione già prodotta, l'Impresa si riserva di richiedere che la stessa sia nuovamente presentata od opportunamente integrata per procedere al pagamento entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sull'Investitore-contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata.

Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto, compreso il caso di recesso.

ART. 18 DUPLICATO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

ART. 20 IMPOSTE

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente documentazione contrattuale, alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione: la parte del capitale – relativa ad ogni Posizione Individuale - derivante dal rendimento del Contratto, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è soggetta ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura pari al 20%, come emendata dall'Art. 2 comma 6 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge n. 148 del 14/09/2011 (dal 1/7/2014 la misura di tale aliquota è stata fissata dal Decreto Legge n. 66 del 24/4/2014 al 26%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati, per ciascuna posizione individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/ 1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, la disciplina sopra riportata va coordinata con altre disposizioni fiscali (deducibilità dal reddito d'impresa ecc.) la cui applicazione può dipendere da una serie di elementi quali: la natura del rapporto fra il Contraente, l'Assicurato, il soggetto beneficiario.

Come previsto dall'Art. 2 comma 23 del Decreto Legge n. 138 del 13/08/2011, convertito dalla Legge 148/2011 i proventi delle polizze vita, per la parte riferibile ai titoli pubblici italiani e titoli obbligazionari equiparati emessi dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'Art. 168-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soggetti a tassazione con aliquota del 20% applicata ad una base imponibile pari al 62,5% dell'ammontare realizzato per tener conto del regime fiscale agevolato ad essi applicabile (dal 1/7/2014 l'aliquota e la base imponibile sono state fissate dal Decreto Legge n. 66 del 24/4/2014 rispettivamente al 26% e al 48,08%).

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa di Assicurazione farà all'Investitore-contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-contratante o delle persone fisiche che intendono far valere i diritti derivanti dal Contratto. In caso di controversia è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, rivolgendosi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell'apposito registro presso il Ministero di Giustizia.

ART. 23 REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta all'Impresa di Assicurazione proporre quella da utilizzare.

ART. 24 RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTARE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.
Servizio Reclami
Via A. Scarsellini, 14
20161 Milano
Telefax: 02 2775 245
Email: Reclami_Vita@Avivaitalia.It

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

- per questioni inerenti al Contratto: IVASS - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA - Fax 06. 42133.353/745 - Numero Verde 800-486661. I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato, il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa: CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1. corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

ART. 25 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

2.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali l'Impresa di Assicurazione riconoscerà una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa di Assicurazione gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "Gestione Interna Separata ARMONIUM", attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza annuale (c.d. "Frequenza di rilevazione").

L'Impresa di Assicurazione determina il 1° marzo di ciascun anno il Rendimento rilevato conseguito su base annua dalla "Gestione Interna Separata ARMONIUM" relativo al Contratto.

Il Rendimento rilevato è quello conseguito dalla Gestione Interna Separata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre precedente, determinato con i criteri indicati all'Art. 5 del Regolamento della Gestione Interna Separata.

Il Rendimento retrocesso, per il presente Contratto, è pari al Rendimento rilevato, sopra descritto, al netto del Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione pari all'1,00%.

Il Contratto prevede un Tasso di Rendimento Minimo Garantito dall'Impresa di Assicurazione, che per i primi cinque anni è pari all'1,50% annuo. Trascorsi 5 anni dalla Data di Decorrenza, l'Impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di modificare il Tasso di Rendimento Minimo Garantito – fermo restando il rispetto delle disposizioni IVASS in materia di tassi massimi di interesse applicabili ai Contratti di Assicurazione sulla Vita - previa comunicazione scritta da inviare all'Investitore-contraente con un preavviso di almeno 60 giorni. L'eventuale modifica non potrà avere applicazione retroattiva con riferimento al periodo del Contratto già trascorso infatti avrà effetto solo sulle "quote" di capitale derivanti da ogni versamento effettuato successivamente alla data di variazione.

L'Impresa di Assicurazione invierà alla Contraente una comunicazione dell'intervenuta variazione del Tasso di Rendimento Minimo Garantito, con la precisazione che la variazione non incide sulle prestazioni già acquisite con i premi versati, ma si applica esclusivamente ai premi versati successivamente a tale variazione.

Il Rendimento consolidato, calcolato sul Capitale maturato e attribuito in via definitiva al Contratto, è pari al maggior valore tra:

1. il Rendimento retrocesso, determinato come sopra descritto
- e
2. il Tasso di rendimento minimo garantito in vigore al momento della determinazione del Rendimento consolidato.

La frequenza di determinazione del Rendimento consolidato è annuale.

B RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE MATURATO

Al 31 dicembre di ogni anno, il Capitale maturato in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato per un anno sulla base del Rendimento consolidato determinato a norma del precedente punto A). La rivalutazione comporta l'aumento a totale carico dell'Impresa di Assicurazione della Riserva Matematica accantonata relativa al Contratto.

Il Consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui la maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-contraente, avviene con frequenza annuale (c.d. "Frequenza di consolidamento") al 31 dicembre di ogni anno fino alla Data di Scadenza del Contratto.

Le misure di rivalutazione attribuite risultano definitivamente consolidate anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.

Il capitale maturato per ogni singola Posizione Individuale, rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti dall'Investitore-contraente successivamente all'ultima ricorrenza annua:

- il capitale maturato al 31 Dicembre dell'anno precedente, è aumentato del rendimento consolidato;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso. Il rendimento consolidato in questo caso è quello applicabile al Capitale maturato

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, la misura del Rendimento consolidato sarà comunicata all'Investitore-contraente.

2.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “ARMONIUM”

ART. 1 ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA “ARMONIUM”

L'Impresa di Assicurazione ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi dalla stessa detenuti, denominato ARMONIUM, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite dall'Impresa di Assicurazione per i Contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

L'Impresa di Assicurazione, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi di gestione, senza addurre danno alcuno al Contraente, potrà procedere alla fusione della Gestione Separata con altre Gestioni Separate aventi analoghe caratteristiche.

Qualora l'Impresa di Assicurazione intenda dar corso all'operazione di fusione dovrà inviare una comunicazione al Contraente.

Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Il presente Regolamento costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

ART. 2 PARTECIPANTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Nella Gestione ARMONIUM confluiranno le attività relative ai Contratti di Assicurazione sulla Vita che prevedono la rivalutazione annua delle prestazioni.

Alla Gestione Separata possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto a prestazioni rivalutabili.

ART. 3 OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO

La Gestione ARMONIUM ha come obiettivo l'ottenimento di un rendimento lordo coerente con l'andamento dei tassi di interesse obbligazionari area Euro, in un'ottica di medio periodo nel rispetto dell'equilibrio tecnico tra remunerazione minima garantita agli Assicurati e redditività degli attivi, tenendo in considerazione la durata media delle passività e degli investimenti della gestione.

Il portafoglio della Gestione Separata può essere investito principalmente nelle seguenti attività, con i limiti quantitativi di cui alla Tabella riportata nell'Articolo 4 ed i limiti qualitativi di seguito indicati:

- Titoli obbligazionari di emittenti governativi o sovranazionali, titoli obbligazionari di emittenti corporate, comprese le obbligazioni strutturate di credito che prevedano almeno il rimborso del capitale a scadenza, con un rating maggiore o uguale a Investment Grade. Nel comparto obbligazionario sono ricompresi anche gli investimenti nel mercato monetario, quali a titolo esemplificativo, obbligazioni di emittenti governativi e corporate a breve termine, depositi bancari e certificati di deposito (obbligazionario governativo ed obbligazionario corporate).

L'acquisto di titoli obbligazionari corporate non Investment Grade è ammesso in misura residuale;

- Titoli azionari quotati sui principali mercati regolamentati europei ed internazionali;
- Investimenti Alternativi e altro quali: OICR non armonizzati, fondi mobiliari chiusi non negoziati in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi, partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa di settore.

L'area geografica di riferimento prevalente è l'Area Euro e, in misura residuale altri paesi dell'Area OCSE.

Nella Gestione potranno essere utilizzati strumenti finanziari derivati sia con finalità di copertura del rischio su titoli in portafoglio, sia al fine di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio stesso nel

rispetto comunque delle disposizioni normative vigenti in materia. L'utilizzo di strumenti derivati non deve comportare la violazione di eventuali limiti di investimento previsti per gli attivi sottostanti.

Non è esclusa la possibilità di investire in parti di OICR o in altri strumenti finanziari emessi da controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS n. 25, in misura non superiore al 10% dell'ammontare delle riserve tecniche della gestione separata alla chiusura dell'esercizio precedente.

Tali investimenti sono comunque effettuati alle stesse condizioni di mercato applicate da controparti terze sugli stessi mercati.

ART. 4 CRITERI DI INVESTIMENTO NELLA GESTIONE SEPARATA

Limiti di investimento Armonium		Limiti	
Obbligazionario governativo(*)	Titoli di Stato AAA e Supranational	≥ 0%	≤ 50%
	Titoli di stato italiano	≥ 50%	≤ 95%
	Altri titoli di stato con rating maggiore, uguale A-	≥ 0%	≤ 30%
Obbligazionario Corporate(**)	Titoli Corporate	≥ 0%	≤ 30%
Azionario(**)	Azionario	≥ 0%	≤ 5%
Investimenti Alternativi/Altro	Investimenti alternativi	≥ 0%	≤ 4%
	Immobiliari	≥ 0%	≤ 5%
Derivati e strutturati		≥ 0%	≤ 10%

(*) Nel comparto Obbligazionario Governativo non sono previsti investimenti in quote di OICR.

(**) L'investimento indicato si realizza attraverso investimenti diretti o attraverso l'acquisto di OICR armonizzati.

ART. 5 PERIODO DI OSSERVAZIONE E TASSO MEDIO DI RENDIMENTO

Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata è annuale e coincide con l'anno solare.

Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui sopra, è uguale al rapporto tra il risultato finanziario della gestione e la giacenza media delle attività della gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione è costituito dai proventi finanziari della gestione, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione, nonché dagli utili e dalle perdite effettivamente realizzate nel periodo di osservazione, al netto delle spese sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione e per l'attività di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli eventualmente derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.

Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione e cioè al prezzo di acquisto per le attività di nuova acquisizione. Il trasferimento di attività dal patrimonio dell'Impresa alla Gestione Separata avviene al valore di mercato rilevato alla data di immissione delle attività nella Gestione Separata.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione, ed è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione.

ART. 6 SPESE GRAVANTI SULLA GESTIONE SEPARATA

Le spese a carico della Gestione Separata sono rappresentate unicamente da:

- a) Le spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata;
- b) I compensi dovuti alla Società di Revisione di cui all'Art. 7 "REVISIONE CONTABILE".

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

ART. 7 REVISIONE CONTABILE

La Gestione Separata ARMONIUM è sottoposta alla verifica da parte di una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

In particolare, la Società di Revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:

- la consistenza delle attività, la conformità delle stesse e dei loro criteri di valutazione alla normativa vigente ed al presente regolamento;
- la correttezza del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione;
- l'adeguatezza delle attività assegnate alla Gestione Separata alla fine del periodo di osservazione rispetto alle Riserve Matematiche dell'Impresa di Assicurazione;
- la conformità del rendiconto e del prospetto della composizione della Gestione Separata alla normativa vigente.

ART. 8 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

Il presente Regolamento della Gestione Separata può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con l'esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Come indicato al precedente Art. 1 del presente Regolamento, è inoltre ammessa la possibilità di fusione della Gestione Separata con altra Gestione Separata dell'Impresa di Assicurazione avente caratteristiche del tutto similari.

In tal caso, l'Impresa di Assicurazione provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente contenente le motivazioni che hanno determinato la scelta di fusione e le relative conseguenze anche in termini economici, la data di effetto della fusione, le caratteristiche e la composizione delle Gestioni Separate interessate dall'operazione, l'indicazione delle commissioni gravanti sulla nuova Gestione Separata, i criteri di liquidazione degli attivi della Gestione Separata oggetto di fusione e di reinvestimento nella nuova Gestione Separata nonché le modalità di adesione o meno all'operazione di fusione.

L'Impresa di Assicurazione provvederà a trasferire, senza alcun onere o spese per il Contraente, tutte le attività finanziarie relative alla Gestione Separata originariamente collegata al Contratto presso la Gestione derivante dalla fusione.

Indipendentemente dalle modalità di fusione, tale operazione non potrà comportare alcun aggravio economico per il Contraente.

Tale operazione è comunque soggetta alla preventiva autorizzazione dell'IVASS.

3. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto individuato in convenzione che riceve le prestazioni previste dal Contratto.

Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di Assicurazione nella Gestione Interna Separata. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di una Gestione Interna Separata al netto delle spese di emissione.

Consolidamento: Meccanismo in base a cui l'investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte dell'Investitore-contraente e viene versato il primo Premio Unico Ricorrente.

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 0.00 della Data di Conclusione del Contratto. La Data di Decorrenza è indicata nell'Appendice di premio.

Determinazione: Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all'investitore-contraente.

Differimento del capitale a scadenza: tacito rinnovo, per un certo numero di anni, della liquidazione del Capitale maturato a scadenza sulla posizione individuale del dipendente che non abbia ancora cessato il rapporto di lavoro.

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace, ovvero 10 anni, fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di Riscatto.

Frequenza di consolidamento: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione riconosce in via definitiva all'investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il Capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

Frequenza di determinazione: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato.

Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione rileva il rendimento della Gestione Interna Separata.

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di Assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa di Assicurazione: - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. – la compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Investitore-contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

Investitore-contraente: persona giuridica, che coincide con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi Unici Ricorrenti all'Impresa di Assicurazione.

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, è subentrata ad ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012 n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n.135. L'IVASS svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al Capitale maturato rispetto al periodo precedente.

Posizione individuale: posizione assicurativa all'interno della polizza collettiva, attribuita a ciascun dipendente, nella quale confluiscono i premi versati dall'Investitore-contraente.

Premi Unici Ricorrenti: Premi che l'investitore-contraente corrisponde all'Impresa di Assicurazione dalla data di conclusione del contratto fino alla data di scadenza.

Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di Assicurazione all'andamento di una o più Gestioni Interne Separate. Tale prodotto consente all'Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla suddetta gestione. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto): Rendimento in base al quale l'Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalle Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il Capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una Gestione Interna Separata al netto dei costi prelevati dall'Impresa di Assicurazione e in funzione del Tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.

Rendimento retrocesso: Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall'Impresa di Assicurazione.

Rendimento rilevato: Risultato conseguito dalla Gestione Interna Separata.

Riscatto: Facoltà dell'Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

Soggetto Incaricato: Agenzia o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Spese di emissione: Spese fisse che l'Impresa di Assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l'Impresa di Assicurazione garantisce sul Capitale investito. Può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'Impresa di Assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è

soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate.

Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento della gestioni interne separate che l'Impresa di Assicurazione non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

Premio Unico Aggiuntivo: importo che l'Investitore-contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio Unico previsto dal Contratto.

4. INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ai sensi art. 13 D. Lgs. 196/2003)

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti riferiti al Contraente - ed eventualmente a terzi beneficiari - saranno trattati da Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI) (di seguito, la "Società") – titolare del trattamento (di seguito, il "Titolare") – nonché dalle società appartenenti al medesimo gruppo societario per dare corso alle informazioni ed ai servizi richiesti, all'attività assicurativa e riassicurativa connessa al contratto di assicurazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. In relazione a tale finalità Le viene richiesto di fornire il Suo consenso solo per il trattamento dei dati di natura sensibile eventualmente resi in occasione della sottoscrizione del contratto o che renderà in costanza del rapporto instaurato a qualsiasi titolo con la Società. A tale proposito precisiamo che eventuali e successive raccolte e, in genere, trattamenti di dati di natura sensibile dell'assicurato per ragioni connesse all'esecuzione del rapporto assicurativo verranno gestiti nel rispetto della normativa, per il tramite di personale medico e, ove necessario od opportuno, saranno regolati da specifica informativa.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e/o integrazioni.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei dati personali è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto, è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle relative all'Antiriciclaggio, al Casellario Centrale Infortuni e alla Motorizzazione Civile.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati o di fornire i consensi richiesti può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti appartenenti alla cosiddetta "catena assicurativa" quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri canali di distribuzione; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, nonché attività e servizi connessi alla gestione del rapporto contrattuale in essere o da stipulare; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso i suddetti soggetti.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo inoltre che quali "responsabili" o "incaricati" del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i dipendenti e/o collaboratori della Società di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute, nonché dipendenti e/o collaboratori di altre società appartenenti al Gruppo Aviva.

Inoltre, i dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità ad altre società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione.

L'elenco costantemente aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei "responsabili" potrà essere richiesto in qualsiasi momento al Titolare, al seguente indirizzo Servizio Privacy - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI). In particolare le precisiamo che lei potrà esercitare il suo diritto di opposizione all'utilizzo dei dati anche solo parzialmente, con riferimento a specifiche finalità tra quelle sopra elencate.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, all'interno dell'Unione europea o in Paesi terzi, per le finalità di cui al punto 1) nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs. 196/2003.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Fermi restando gli effetti indicati al precedente punto 4), Lei potrà in ogni momento e gratuitamente esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 – e cioè conoscere quali dei Suoi dati vengono trattati, richiederne l'integrazione, la modifica o la cancellazione per violazione di legge, o opporsi al trattamento – inviando una comunicazione scritta ad Servizio Privacy - Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - Via Scarsellini, 14, 20161 Milano (MI).

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al precedente punto 1) Gli ulteriori dati identificativi sono stati comunicati alle competenti Autorità di controllo e sono disponibili presso la sede legale della Società.

L'elenco completo dei "responsabili" in essere è disponibile presentando richiesta scritta al Titolare.

Lavoro & Risparmio

Contratto Collettivo
di Capitalizzazione finalizzato
al trattamento
di fine rapporto di lavoro (Tfr)
ed a Premi Unici Ricorrenti
(Tariffe 93TR - 93TU)



PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

FAC-SIMILE

Aviva Assicurazioni
Vita S.p.A.

Gruppo Aviva

Cod. interm. _____ Intermediario _____ Cod. interm. _____ Intermediario _____ Cod. interm. _____ Intermediario _____

INVESTITORE - CONTRAENTE

COGNOME (del Contraente o del Legale Rappresentante (*))		NOME		CODICE FISCALE		SESSO	
DATA DI NASCITA		LUOGO DI NASCITA		PROV.	CITTADINANZA		
RESIDENZA (Via e N. Civico)		C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO		
C. IDENT.	PASSAP.	PAT. GUIDA	ALTRO	ESTREMI DOC: NUMERO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (Ente e Luogo)	DATA SCADENZA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
PROFESSIONE				ATTIVITÀ ECONOMICA:			
				Sottogruppo		Gruppo/Ramo	
RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA							
RAGIONE SOCIALE				PARTITA IVA			
SEDE (Via e N. Civico)				C.A.P. E LOCALITÀ		PROV.	STATO
(*) SI ALLEGA UN DOCUMENTO COMPROVANTE IL POTERE DI RAPPRESENTARE LEGALMENTE L'ENTE CONTRAENTE (IMPRESA)							

BENEFICIARI

I Beneficiari in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (quiescenza, dimissioni, licenziamento, decesso): **SONO INDIVIDUATI IN CONVENZIONE**

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

DECORRENZA DELLA CONVENZIONE (ore 24 del 1° giorno del mese di sottoscrizione): _____

PREMIO RICORRENTE ANNUO¹: EURO _____

PAGABILE IN RATE²: ANNUALI SEMESTRALI TRIMESTRALI

PREMIO RICORRENTE ALLA DECORRENZA³: EURO _____

(in base al frazionamento)

PREMIO UNICO AGGIUNTIVO CONTESTUALE⁴: EURO _____

1 Importo dovuto annualmente per la totalità dei dipendenti inizialmente iscritti (totale di colonna 5 dell'allegato 1 alla Proposta).
 2 Barrare il frazionamento prescelto.
 3 Importo che si ottiene dividendo in base alla periodicità prescelta il Premio Ricorrente Annuo.
 4 Premio Unico Aggiuntivo (totale di colonna 6 dell'allegato 1 alla Proposta).

DICHIARAZIONI DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

Il sottoscritto Investitore-contraente:

- conferma che tutte le dichiarazioni contenute nella presente Proposta di Assicurazione - anche se materialmente scritte da altri - sono complete ed esatte;
- dichiara di essere a conoscenza che la presente Proposta di Assicurazione è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione, delle eventuali Appendici al Contratto e della Convenzione;
- prende atto, che con la sottoscrizione della presente Proposta di Assicurazione ed il pagamento del primo premio ricorrente o della prima rata di premio il Contratto è concluso e che Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. - l'Impresa di Assicurazione - si impegna a riconoscere PIENA VALIDITÀ CONTRATTUALE alla stessa, fatti salvi errori di calcolo che comportino risultati difformi dall'esatta applicazione della tariffa;
- prende atto che la prestazione assicurativa decorre a partire dalle ore 24 della data di conclusione del Contratto. L'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-Contrante stesso l'Appendice di premio, quale documento contrattuale che attesta il ricevimento del premio da parte dell'Impresa di Assicurazione ed indica la data di decorrenza del Contratto e delle posizioni individuali;
- dichiara di aver preso conoscenza dell'Art. 2 "CONFLITTO DI INTERESSI" delle Condizioni di Assicurazione;

L'Investitore-contraente dichiara di AVER LETTO e ACCETTATO quanto riportato in merito ai TERMINI DI DECORRENZA sopra indicati.

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

DIRITTO DI RECESSO

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione. Il diritto di recesso libera l'Investitore-contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. L'Impresa di Assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, rimborsa all'Investitore-contraente il premio da questi corrisposto.

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

DICHIARAZIONI AI FINI DI APPROVAZIONI SPECIFICHE

L'Investitore-contraente dichiara di aver preso esatta conoscenza delle Condizioni di Assicurazione e di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice Civile: 1341: Condizioni Generali di Contratto e 1342: Contratto concluso mediante moduli e formulari - i seguenti articoli e norme:

Art. 5 Conclusione del Contratto e Decorrenza; Art. 6 Diritto di recesso dell'Investitore-contrante; Art. 12 Interruzione del pagamento dei premi; Art. 17 Pagamenti dell'Impresa di Assicurazione; Art. 19 Cessazione, Pegno e Vincolo; Punto 2.1 Clausola di Rivalutazione.

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO INVESTITORE - CONTRAENTE DICHIARA:

- di aver ricevuto le Condizioni di Assicurazione;
- di aver LETTO, COMPRESO e ACCETTATO le Condizioni di Assicurazione;
- di aver ricevuto il documento contenente - ai sensi del Regolamento Intermediari CONSOB - i dati essenziali degli Intermediari e della loro attività, le informazioni su potenziali situazioni di conflitto d'interessi e sugli strumenti di tutela dei Contraenti (modello predisposto dal Soggetto Incaricato).

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 23 D. LGS. N. 196/2003

Io sottoscritto, confermando di aver ricevuto e letto l'Informativa contenuta nel Fascicolo Informativo:
CON RIFERIMENTO AL CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI PER LE SOLE FINALITÀ ASSICURATIVE

Acconsento al trattamento dei dati personali di natura sensibile eventualmente forniti, per le finalità assicurative descritte nel punto 1 dell'informativa.

Sono consapevole che solo barrando la casella SI e sottoscrivendo il presente consenso l'Impresa potrà dar corso alla regolare esecuzione del Contratto di assicurazione nel caso sia necessario procedere al trattamento dei miei dati sensibili.

SI NO (risposta fornita dal Contraente)

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO

All'atto della sottoscrizione della presente Proposta di Assicurazione, il sottoscritto Soggetto Incaricato, nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione, incassa il primo premio unico ricorrente - o la prima rata di premio, in caso di frazionamento - pari a Euro _____ e ne fa trasmissione alla Aviva Assicurazioni Vita S.p.A..

Il pagamento di tale premio viene effettuato con:

- assegno bancario/circolare emesso dalla sottoscritta Contraente, intestato

a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

estremi identificativi dell'assegno: Azienda di Credito: _____

codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____

oppure

al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione, esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Incaricato sia una Agenzia/Broker

estremi identificativi dell'assegno: Azienda di Credito: _____

codice CAB _____ codice ABI _____ n. assegno _____

- bonifico bancario effettuato dall'Investitore-contraente ed intestato a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

con accredito codice IBAN: IT61 M054 2801 6010 0000 0018 944 - BANCA POPOLARE DI BERGAMO

specificando nella causale il nome dell'Investitore-contraente (allegare copia del bonifico effettuato dall'Investitore-contraente all'Impresa di Assicurazione).

- bonifico bancario effettuato dall'Investitore-contraente, esclusivamente nel caso in cui il Soggetto Incaricato sia una Agenzia/Broker

ed intestato a _____ - Soggetto Incaricato nella Sua qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione -

con accredito codice IBAN _____ BANCA _____

specificando nella causale il nome dell'Investitore-contraente (allegare copia del bonifico effettuato dall'Investitore-contraente)

Attenzione: il premio non può essere corrisposto in contanti. Nel caso di pagamento del premio con mezzi non direttamente indirizzati all'Impresa di Assicurazione, ovvero al Soggetto Incaricato nella sua qualità di intermediario dell'Impresa di Assicurazione, la prova dell'avvenuto pagamento del premio all'Impresa di Assicurazione è rappresentata dall'indicazione dell'importo pagato e dalla apposizione della firma del soggetto che provvede materialmente alla riscossione delle somme e alla raccolta della presente Proposta di Assicurazione.

La data di valuta, in caso di pagamento intestato ad Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. varia a seconda della tipologia del mezzo di pagamento utilizzato:

- in caso di bonifico bancario, la valuta è il giorno riconosciuto dalla banca ordinante;
- in caso di assegno circolare/bancario, la valuta è il 2° giorno lavorativo successivo alla data di presentazione del titolo da parte dell'Impresa di Assicurazione;

Luogo e data,

FIRMA DELL'INVESTITORE - CONTRAENTE

FAC-SMILE

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004

FAC SIMILE

1 - COPIA PER LA SOCIETA

2 - COPIA PER L'INVESTITORE-CONTRAENTE

3 - COPIA PER IL SOGGETTO INCARICATO

4 - COPIA

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

Via A. Scarsellini 14 20161 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Via A. Scarsellini 14 20161 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004